

**CONVENZIONE**  
**PER L'EFFICIENTAMENTO DEGLI**  
**IMPIANTI DI PUBBLICA**  
**ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI**  
**MONTICIANO**

ai sensi dell'Art. 183, comma 15  
D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 e ss.mm.ii.

Marzo 2019

## Sommario

Articolo 1 (Definizioni) .....	3
Articolo 2 (Oggetto del contratto di Efficientamento) .....	4
Articolo 3 (Durata) .....	4
CAPO II (OBBLIGHI DELLE PARTI) .....	4
Articolo 4 (Obblighi del Titolare dell'Efficientamento) .....	4
Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente) .....	5
Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori) .....	5
Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine della Assegnazione) .....	5
Articolo 8 (Penali) .....	6
Articolo 9 (Affidamento a terzi) .....	6
Articolo 10 (Progettazione, varianti) .....	6
Articolo 11 (Autorizzazioni amministrative) .....	7
Articolo 12 (Collaudo) .....	8
CAPO III (CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE) .....	8
Articolo 13 (Finanziamento delle opere) .....	8
Articolo 14 (Canone, modalità e termini di pagamento) .....	8
Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del corrispettivo) .....	9
Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni) .....	9
CAPO IV (GESTIONE DEI SERVIZI) .....	10
Articolo 17 (Modalità di gestione dei servizi) .....	10
Articolo 18 (Revisione dell'Assegnazione) .....	10
Articolo 19 (Servizi aggiuntivi) .....	10
CAPO V (ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI) .....	11
Articolo 20 (Responsabilità del Titolare dell'Efficientamento) .....	11
Articolo 21 (Fidejussioni e polizze assicurative) .....	11
CAPO VI (DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE) .....	12
Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie) .....	12
Articolo 23 (Foro competente) .....	12
CAPO VII (ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE) .....	12
Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espresa) .....	12
CAPO VIII (DISPOSIZIONI FINALI) .....	13
Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003 .....	13
Articolo 26 (forma del contratto – spese e oneri accessori) .....	13
Articolo 27 (Proprietà degli impianti) .....	13
Articolo 28 (Proprietà intellettuale) .....	13
Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari) .....	13
Articolo 30 (Cessione di credito – cessione del contratto) .....	14
Articolo 31 (Essenzialità delle clausole) .....	14
Articolo 32 (Discordanze negli atti contrattuali) .....	14
Articolo 33 (Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile) .....	14
Articolo 34 (Comunicazioni) .....	14
Articolo 35 (Elezione di domicilio, dati societari) .....	15

## **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 (Definizioni)**

Ai fini del presente contratto si intendono per:

- "COMUNE": il Comune di Monticiano, proprietario dell'infrastruttura;
- "CONCEDENTE": soggetto aggiudicatore del presente procedimento nonché attuale titolare della concessione del servizio di illuminazione pubblica;
- "ASSEGNAZIONE": i diritti e le facoltà attribuiti dal Concedente al Titolare dell'Efficientamento dall'Articolo 2 (Oggetto del contratto di Efficientamento) del presente contratto;
- "TITOLARE DELL'EFFICIENTAMENTO": il soggetto aggiudicatario del presente intervento di efficientamento;
- "PARTI": Concedente e Titolare dell'Efficientamento (o singolarmente "Parte");
- "CRONOPROGRAMMA": la tabella dei tempi previsti per l'eventuale revisione del Progetto dell'Offerta, nonché per la realizzazione di tutte le opere oggetto dell'Offerta, di cui all'allegato "C";
- "CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO": il regolamento delle attività connesse alla gestione del servizio, alla realizzazione e manutenzione delle opere;
- "DOCUMENTO CONTRATTUALE": il presente contratto;
- "FINANZIATORI": i soggetti che finanziano la realizzazione delle opere;
- "OPERE": i lavori e gli interventi indicati all'interno dell'offerta e finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica e all'adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione;
- "OFFERTA": l'insieme dei documenti presentati dal Titolare dell'Efficientamento ai fini dell'Aggiudicazione;
- "PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO" o "PEF": il piano di copertura degli investimenti, idoneamente asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, posto a base dell'OFFERTA da parte del Titolare dell'Efficientamento;
- "PROGETTO DELL'OFFERTA": il progetto preliminare degli interventi di miglioramento dell'efficienza energetica e di adeguamento normativo degli impianti di pubblica illuminazione sulla base dello studio di fattibilità formulato dal Promotore e fornito delle migliori fornite dall'aggiudicatario, ed accettate dal Concedente".
- "RUP": responsabile unico del procedimento (RUP) nominato dal Concedente e posto a carico del Titolare dell'Efficientamento.
- "MANUTENZIONE ORDINARIA": l'esecuzione delle operazioni atte a garantire il corretto funzionamento di un impianto o di un suo componente e a mantenere lo stesso in condizioni di efficienza, fatta salva la normale usura e decadimento conseguenti al suo utilizzo e invecchiamento.
- "MANUTENZIONE PROGRAMMATA PREVENTIVA": manutenzione eseguita a programmi predeterminati o in accordo a criteri prescritti e volte a mantenere un adeguato livello di funzionalità ed il rispetto delle condizioni di funzionamento progettuali, garantendo al tempo stesso la massima continuità di funzionamento di un apparecchio o di un impianto, e limitando il verificarsi di situazioni di guasto.
- "MANUTENZIONE STRAORDINARIA": s'intendono tutti gli interventi non ricompresi nella manutenzione ordinaria e programmata preventiva, nonché tutti gli interventi atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto ex ante, ossia alla fase di redazione dei progetti e/o all'applicazione della normativa vigente all'atto di sottoscrizione della convenzione, mediante il ricorso a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambi di parti, ripristini, revisione e sostituzione di apparecchi e componenti dell'impianto stesso.

## Articolo 2 (Oggetto del contratto di Efficientamento)

1. Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento in concessione, ai sensi dell'art. 183 D. Lgs. 50/2016 della progettazione esecutiva e la relativa fornitura degli apparecchi funzionali agli interventi di adeguamento normativo, efficientamento energetico e miglioramento dei corpi illuminanti di pubblica illuminazione di proprietà del Comune di Monticiano, come specificato nella proposta progettuale.
2. Si precisa che si ritengono escluse dalla convenzione le attività di:
  - installazione iniziale dei nuovi apparecchi;
  - la manutenzione ordinaria e straordinaria dei corpi illuminanti, efficientati e da efficientare, nonché di adduzione e distribuzione dell'energia, delle derivazioni e dei sostegni.
3. Lo svolgimento delle attività del punto 2., non comprese nella presente convenzione verrà eventualmente svolto dal Titolare dell'Efficientamento su richiesta del Concedente verso pagamento di un corrispettivo a parte rispetto a quanto definitivo dall'Articolo 14 (Canone, modalità e termini di pagamento) del presente contratto, da preventivarsi preliminarmente
4. L'esecuzione di tutte le attività dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni previste nel capitolato speciale d'appalto nonché in conformità al progetto presentato in sede di offerta.

## Articolo 3 (Durata)

1. La presente assegnazione avrà durata di anni 6 (sei anni) fino al 31 ottobre 2024, data di scadenza del rapporto di concessione tra il Concedente ed il Comune.

## **CAPO II - OBBLIGHI DELLE PARTI**

### Articolo 4 (Obblighi del Titolare dell'Efficientamento)

1. Il Titolare dell'Efficientamento s'impegna ad eseguire a sua cura e spese tutte le attività descritte nel precedente Articolo 2 (Oggetto del contratto di Efficientamento, rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto che dovrà essere allegato al progetto definitivo/esecutivo, ivi comprese le operazioni finanziarie inerenti l'oggetto della assegnazione e, in generale, tutte le attività di organizzazione, programmazione, supervisione e controllo necessarie ad assicurare il buon esito della assegnazione stessa, ad eccezione di quelle espressamente poste a carico del Concedente dal presente contratto;
2. Il Titolare dell'Efficientamento s'impegna a rispettare nella gestione dei servizi e nell'esecuzione dei lavori le specifiche disposizioni contenute nel capitolato speciale d'appalto e nel progetto-offerta proposto dall'aggiudicatario;
3. Il Titolare dell'Efficientamento s'impegna ad elaborare le necessarie progettazioni nel rispetto della normativa afferente il Codice dei Contratti Pubblici. Lo stesso pertanto dovrà farsi carico della verifica prevista per tutte le fasi progettuali. La validazione sarà svolta dal RUP (responsabile unico del procedimento) individuato dal Concedente tramite organismi idoneamente qualificati secondo le vigenti normative;
4. I lavori saranno eseguiti sotto la direzione di un Tecnico abilitato (Direttore dei lavori), nonché del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e del responsabile dei lavori nominati dal Titolare dell'Efficientamento e con oneri relativi a suo esclusivo carico;
5. Tutti gli eventuali appalti, subappalti, subaffidamenti o affidamenti dovranno essere posti in essere in conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. 50/2016 e dovranno essere comunicati e documentati al R.U.P. o al Direttore dell'Esecuzione.
6. Il Concedente rimane tuttavia responsabile della predisposizione ed attuazione delle misure di sicurezza durante lo svolgimento di tutti gli interventi, sia nel corso dell'esecuzione delle opere di efficientamento, che nel corso della gestione del servizio ed assume tale qualifica a tutti gli effetti di legge.
7. L'acquisizione e presentazione al collaudatore dei documenti necessari ai fini dell'espletamento e conclusione delle operazioni di collaudo avverrà a cura ed onere del Titolare dell'Efficientamento.

## Articolo 5 (Obblighi a carico del Concedente)

1. Il Concedente nomina, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, il Responsabile del Procedimento che sarà unico per tutte le fasi. Il Responsabile Unico del Procedimento deve nominare il Direttore dell'esecuzione o il Direttore dei Lavori che avrà il compito di verificare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto secondo quanto disposto dall'art. 217 del D.Lgs. 50/2016 D.P.R. 207/2010.
2. Il Concedente è tenuto a corrispondere il corrispettivo di cui all'Articolo 14 (Canone, modalità e termini di pagamento) con le modalità ivi disciplinate.
3. Il Concedente è tenuto a rilasciare al Titolare dell'Efficientamento i provvedimenti amministrativi relativi all'occupazione degli spazi e delle aree pubbliche.
4. Il Concedente eserciterà la vigilanza sui lavori e sulle procedure di affidamento degli stessi a mezzo del Responsabile Unico del Procedimento il quale avrà facoltà di richiedere motivatamente e con congruo preavviso atti, documenti, informazioni, nonché di effettuare ispezioni e controlli.
5. Eventuali irregolarità, dovranno essere contestate per iscritto assegnando un congruo termine per chiarimenti, e provvedendo, all'esito, se del caso, a diffidare il Titolare dell'Efficientamento alla regolarizzazione, assegnando un congruo termine per l'ottemperanza.
6. Il Concedente è inoltre tenuto a designare il Tecnico incaricato del collaudo come meglio specificato nel successivo Articolo 12 (Collaudo) i cui costi sono a carico del Titolare dell'Efficientamento.

## Articolo 6 (Consegna degli impianti, gestione delle forniture e lavori)

1. La consegna della porzione degli impianti oggetto dell'intervento di efficientamento energetico avviene, previa sottoscrizione di apposito verbale di consegna, redatto in contraddittorio tra le Parti.
2. Il verbale contiene l'elenco dei contatori, con le relative letture effettuate in contraddittorio o con riferimento all'ultima lettura effettuata dall'Ente distributore dell'energia elettrica e accettata dalle Parti.
3. Ottenuta l'approvazione dei progetti esecutivi degli interventi di razionalizzazione, adeguamento e potenziamento dell'Impianto da parte del Concedente, il Titolare dell'Efficientamento procederà all'avvio dei Lavori, redigendo apposito verbale in contraddittorio con il Concedente. Dalla data del verbale decorrerà il termine per l'esecuzione dei Lavori quale previsto dal Cronoprogramma che dovrà essere allegato al Progetto Esecutivo.
4. L'ultimazione dei Lavori dovrà essere accertata dal RUP entro i 10 (dieci) giorni successivi al ricevimento della comunicazione di ultimazione dei Lavori che il Titolare dell'Efficientamento dovrà trasmettere al Concedente.

## Articolo 7 (Riconsegna degli impianti al termine dell'Assegnazione)

1. Alla scadenza della Assegnazione, ovvero in caso di risoluzione anticipata della stessa, il Titolare dell'Efficientamento dovrà riconsegnare al Concedente la porzione degli impianti oggetto dell'intervento di efficientamento energetico, fatto salvo il normale deperimento derivante dal corretto utilizzo e ferma restando quanto previsto all'Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie).
2. All'atto della riconsegna verrà redatto, in contraddittorio tra le parti un apposito verbale nel quale verrà dato atto di eventuali vizi o malfunzionamenti imputabili agli interventi effettuati dal Titolare dell'Efficientamento, quest'ultimo dovrà provvedere, con spesa a proprio carico, alla relativa eliminazione entro tre mesi dalla consegna degli impianti. Lo svincolo del deposito cauzionale definitivo avverrà pertanto alla fine dei sei mesi successivi alla riconsegna degli impianti.
3. Il Comune (o per esso il Concedente), al termine della Assegnazione, rimarrà l'unico beneficiario del risparmio energetico derivante dagli interventi di efficientamento energetico eseguiti nel corso dell'Assegnazione.

## Articolo 8 (Penali)

1. Le inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del Titolare dell'Efficientamento comporteranno l'applicazione delle penali sotto riportate fermo restando il diritto del risarcimento del maggior danno eventualmente subito.

Descrizione	Valore penale
Ritardo nell'inizio della erogazione dei servizi	50 € per ogni giorno di ritardo rispetto ai termini concordati tra le parti
Riconsegna degli impianti secondo modalità non conformi a quanto indicato nel Capitolato di Appalto	Importo penale pari al costo dell'esecuzione degli interventi necessari alla riconsegna degli impianti
Mancata rispondenza dei contenuti del piano di manutenzione ai requisiti previsti dal Capitolato di Appalto	50 € per ogni giorno di ritardo utile a sanare le non conformità rispetto ai termini previsti nel Capitolato di Appalto
Ritardo rispetto al tempo di intervento per interventi urgenti	100 € per ogni giorno di ritardo
Rispetto requisiti tecnici dei materiali e dei componenti tecnici forniti dal Titolare dell'Efficientamento rispetto a quelli di progetto e/o di Capitolato di Appalto	100 € per ogni inadempimento rilevato
Rispetto delle date previste di esecuzione degli interventi di riqualificazione energetica e di manutenzione straordinaria	50 € per ogni giorno di ritardo della data effettiva rispetto alla data prevista di ogni singolo intervento

2. I giorni di ritardo indicati ai fini dell'applicazione delle penali si intendono lavorativi.
3. Le penalità di cui al presente articolo saranno applicate previa contestazione dell'addebito da parte del R.U.P, da comunicare al Titolare dell'Efficientamento, assegnandogli 10 (dieci) giorni per eventuali osservazioni e/o controdeduzioni.
4. Decorso infruttuosamente tale termine senza che il Titolare dell'Efficientamento abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la sua responsabilità, il R.U.P. procederà senza indugio all'applicazione della penalità escutendo il pari importo dal deposito cauzionale definitivo e a darne notizia al Titolare dell'Efficientamento, assegnandogli un termine, non superiore a 20 (venti) giorni per ricostituire la cauzione nell'importo originario.
5. In caso di grave inadempimento tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, si avvieranno le procedure previste dall'art. 108 del Codice D.Lgs. 50/2016. Si intende "Grave Inadempimento" anche la mancata ricostituzione del deposito cauzionale nei termini previsti dal precedente punto.

## Articolo 9 (Affidamento a terzi)

1. E' fatta salva la possibilità per il Titolare dell'Efficientamento di avvalersi di terzi per lo svolgimento delle attività di cui all'Articolo 2 (Oggetto del contratto di assegnazione) salvo il rispetto dei termini di Legge e la preventiva autorizzazione del Concedente.

## Articolo 10 (Progettazione, varianti)

1. Alla stipula dell'Assegnazione i progetti preliminari, presentati in sede di offerta, devono essere stati approvati dal Concedente.
2. Per le successive fasi progettuali, il Titolare dell'Efficientamento ha l'obbligo di produrre progetti idoneamente verificati a sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016. Per l'attività di verifica dovrà avvalersi, a sua discrezione, di strutture idoneamente qualificate o potrà avvalersi del gruppo di verifica interno.
3. Il Titolare dell'Efficientamento sottopone all'approvazione del RUP il progetto definitivo degli interventi di efficientamento energetico entro 30 (trenta) giorni dalla stipula della presente convenzione;
4. L'approvazione del progetto definitivo viene eseguita dal RUP, previa verifica in contraddittorio con i progettisti della conformità al progetto preliminare, al documento contrattuale e alla vigente normativa, entro i successivi 30 (trenta) giorni.

5. Il Titolare dell'Efficientamento si obbliga a redigere il progetto definitivo ed esecutivo degli interventi ed assicura il finanziamento di tutti gli oneri inerenti alla progettazione, così come risultanti dal PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO, ivi compresi quelli relativi ai piani di sicurezza e coordinamento degli stessi ai sensi del T.U. sulla sicurezza di cui al D.Lgs. del 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii., nonché agli studi e alle ricerche necessarie, compresi gli oneri relativi alle prestazioni professionali e specialistiche. Il Concedente si impegna a mettere a disposizione tutti gli impianti oggetto dell'Assegnazione prima del termine previsto per l'inizio dell'esecuzione dei lavori, al fine di consentire lo svolgimento di tutti i rilievi, sondaggi e le attività propedeutiche alla progettazione.
6. In fase di approvazione del progetto definitivo il Concedente potrà proporre modifiche tecniche, purché in coerenza con il progetto preliminare approvato. In tal caso, la stima dei costi di tali revisioni, che avverrà in contraddittorio tra le parti, dovrà tener conto anche della conseguente modificazione dei tempi indicati nel cronoprogramma, dei riflessi sul PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO ed eventualmente sulla durata della assegnazione, che dovranno essere adeguati per tener conto dei tempi e dei costi delle varianti stesse. Più in particolare, al fine di pervenire alle determinazioni previste nel presente comma, il Titolare dell'Efficientamento provvederà a redigere il computo metrico estimativo ed il corrispondente quadro economico applicando i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Regionale dei Lavori Pubblici della Toscana ultimo edito e, qualora le voci non siano presenti neppure nel suddetto Prezziario, verranno formulati Nuovi Prezzi mediante Analisi secondo quanto previsto al comma 2 dall'art. 32 DPR n° 207/2010. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali.
7. Sono ammesse varianti nel corso di esecuzione dei lavori nei casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, previo parere del progettista e del direttore dei lavori con la preventiva autorizzazione del Concedente.
8. Gli interventi di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere disposti dal direttore dei lavori e, nel caso in cui in corso d'opera si rendessero necessarie varianti in aumento o in diminuzione, l'ammissione di queste ultime è subordinata esclusivamente nell'interesse del Concedente ed alla sua necessaria approvazione preventiva. Gli oneri economici ed i tempi di esecuzione di tali varianti saranno definiti in contraddittorio tra le parti su iniziativa del Titolare dell'Efficientamento che dovrà a tal fine redigere una propria stima dei costi della variante e dei tempi di esecuzione da sottoporre al Concedente. La stima dei costi avverrà applicando, ove possibile, i prezzi unitari dedotti dal progetto dell'offerta, ovvero, in mancanza delle voci corrispondenti, applicando i prezzi contenuti nel Prezziario Ufficiale Regionale ultimo edito. I nuovi prezzi saranno quantificati includendo gli oneri di sicurezza aziendali. Gli eventuali maggiori costi rispetto a quanto riportato nel computo metrico estimativo e nel quadro economico allegato al progetto dell'offerta saranno ad esclusivo carico del Concedente solo in caso di sua preventiva autorizzazione degli interventi.

## Articolo 11 (Autorizzazioni amministrative)

1. Compatibilmente con le indicazioni risultanti dal cronoprogramma e, comunque, previa definizione dei tempi procedurali necessari a norma di legge, il Concedente s'impegna, senza oneri per il Titolare dell'Efficientamento, a compiere tutte le attività amministrative di propria competenza necessarie per l'esecuzione della assegnazione e per assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario del servizio, ivi comprese, a titolo esemplificativo, il farsi parte attiva per rilascio delle autorizzazioni all'accesso per l'espletamento di indagini e ricerche, o per la convocazione da parte del Comune di conferenze di servizi per il rilascio di atti o provvedimenti per i quali siano necessari intese, nulla osta, pareri ed assensi di amministrazioni diverse, ovvero l'esame contestuale di vari interessi pubblici.
2. Il Titolare dell'Efficientamento assume l'impegno di attivarsi per richiedere alle altre amministrazioni competenti le autorizzazioni, i nulla osta e quant'altro necessario per la corretta e tempestiva esecuzione delle opere e per la gestione dei servizi oggetto dell'Assegnazione: eventuali ritardi o inadempimenti potranno a lui essere imputati solo nel caso in cui sia dimostrata la colpa grave del Titolare dell'Efficientamento nel non attivare od attivare tardivamente i relativi procedimenti.

## Articolo 12 (Collaudo)

1. Entro 30 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione delle opere, il Concedente designerà un Tecnico incaricato del collaudo tecnico amministrativo e funzionale in corso d'opera delle opere. Sono a carico del Titolare dell'Efficientamento le spese per gli oneri professionali del Collaudatore, oneri che saranno versati direttamente al professionista incaricato. Saranno altresì a carico del Titolare dell'Efficientamento gli oneri per il personale e le attrezzature necessarie per eseguire le operazioni di riscontro, le esplorazioni, gli scandagli, gli esperimenti che il collaudatore riterrà necessari.
2. Il Titolare dell'Efficientamento individuerà le parti dei lavori compiute e comunicherà l'ultimazione di tali parti al RUP. Il Titolare dell'Efficientamento ha l'obbligo di elaborare la contabilità dei lavori eseguiti e di fornire al collaudatore, anche in formato digitale editabile, copia dei documenti contabili e disegni del "come costruito".
3. Il collaudatore procederà in corso d'opera alle necessarie constatazioni. Il collaudo degli interventi sarà ultimato entro 30 giorni dalla comunicazione dell'ultimazione dei lavori da parte del Titolare dell'Efficientamento.
4. Il Collaudatore verificherà altresì la diligente e corretta esecuzione dei lavori in corso d'opera:
  - a) durante le fasi delle lavorazioni degli scavi e, in generale, delle lavorazioni non ispezionabili in sede di collaudo finale o la cui verifica risulti complessa successivamente all'esecuzione;
  - b) nei casi di interruzione o di anomalo andamento dei lavori rispetto al cronoprogramma.
5. In presenza di difetti e mancanze nell'esecuzione dei lavori, si applicherà l'art. 227 del DPR n. 207/2010. Il certificato di collaudo è trasmesso per l'accettazione al Titolare dell'Efficientamento, il quale, in caso di contestazioni, può avviare la procedura prevista dal successivo Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie).

## **CAPO III - CONDIZIONI ECONOMICO-FINANZIARIE**

### Articolo 13 (Finanziamento delle opere)

1. Il Titolare dell'Efficientamento assicura il finanziamento delle opere degli interventi e degli equipaggiamenti, necessari alla realizzazione delle stesse secondo quanto previsto dal capitolato speciale d'appalto che sarà allegato alla gara.
2. Ai sensi dell'art. 217 del D.Lgs 50/2016, il Titolare dell'Efficientamento sulla base della propria pluriennale esperienza nel settore, ha elaborato il piano economico finanziario allegato all'offerta nel quale vengono definitivi l'equilibrio economico e la sostenibilità finanziaria della presente assegnazione.
3. Qualora il canone di cui all'Articolo 14 (Canone, modalità e termini di pagamento) non consenta di recuperare i costi sostenuti dal Titolare dell'Efficientamento ivi comprese le anticipazioni per gli investimenti previsti nell'offerta tecnico-economica, ogni conseguenza di natura economica e finanziaria non sarà imputabile al Concedente.
4. A titolo esemplificativo, tra le cause che possono determinare uno squilibrio economico, citiamo il prolungamento, oltre i tempi previsti dei lavori per l'efficienza energetica oppure l'andamento dei prezzi, dei materiali e/o della manodopera non coperti dal criterio di aggiornamento prezzi.
5. Eventuali incentivi che verranno generati dal progetto di riqualificazione dell'impianto di illuminazione pubblica (TEE, contributi regionali statali o comunitari) sono di esclusiva proprietà del soggetto Concedente che li ha impiegati per la progettazione illuminotecnica e li richiederà per conto di suoi incaricati.

### Articolo 14 (Canone, modalità e termini di pagamento)

1. Il canone è definito pari al risparmio energetico ottenibile dall'intervento di efficientamento, sulla base dei consumi storici registrati nell'anno 2017 ed in base alla tariffa di acquisto dell'energia elettrica risultante dalle fatture e, per questo motivo, non soggetto a rivalutazione nel periodo di Assegnazione.
2. Tali parametri vengono qui esplicitati:
  - C<sub>2017</sub> Consumo totale dei 589 Punti Luce risultanti dal censimento per l'anno 2017: **206.463 kWh**
  - T<sub>2017</sub> Tariffa media di acquisto energia elettrica per l'anno 2017: **0,16 €/kWh**



3. Il "Consumo Convenzionale di Riferimento" dopo l'intervento di efficientamento energetico per i 589 punti luce è stabilito in: **67.331 kWh**.
4. Il canone dovuto dal Concedente al Titolare dell'Efficientamento a decorrere dalla data di sottoscrizione della presente Convenzione è costituito dalla corresponsione di un canone annuo pari a € [●] ([●]), oltre IVA.
5. La fatturazione del suddetto canone annuo avverrà in rate trimestrali anticipate al mese precedente con pagamento a 30 giorni fine mese dalla data fattura.
6. Il pagamento delle fatture avverrà con le modalità normalmente utilizzate dal Concedente, di norma, tramite bonifico bancario.
7. Il pagamento non può essere differito, ridotto né sospeso o interrotto neanche in caso di contestazione.
8. Se il pagamento è ritardato oltre il termine sopra indicato, il Titolare dell'Efficientamento applicherà il tasso di mora che verrà stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economica e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 7 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D.Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, fatta salva la risarcibilità del danno a partire dal giorno successivo al trimestre di riferimento e solo a condizione che sia avvenuta precedentemente la comunicazione di messa in mora nei termini di legge.
9. Il credito derivante dal contratto è cedibile da parte del Titolare dell'Efficientamento al proprio istituto di credito.
10. Per nessuno motivo, i pagamenti del canone di assegnazione annuale dovuti al Titolare dell'Efficientamento potranno essere sospesi o interrotti per tutta la durata della presente Assegnazione.

#### Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del corrispettivo)

1. E' a totale carico del Concedente il costo del Energia Elettrica sostenuto direttamente o rimborsato al Comune a condizione che il consumo effettivo risulti pari al Consumo Convenzione di riferimento per la durata dell'assegnazione.
2. Il Consumo effettivo dovrà essere parametro ai 589 Punti Luce censiti al momento dell'intervento di efficientamento energetico e quindi dovrà essere depurato da:
  - numero dei nuovi punti luce rispetto ai 589 inizialmente censiti;
  - consumi esogeni determinati sulla base della potenza installata ed il periodo di accensione.
3. Il Titolare dell'Efficientamento dovrà monitorare e certificare l'andamento annuale del consumo effettivo per determinare gli scostamenti dal Consumo Convenzione di riferimento:
  - nel caso di minori consumi rispetto al Consumo Convenzione di riferimento, la metà del costo risparmiato verrà corrisposto al Titolare dell'Efficientamento;
  - nel caso in cui il consumo effettivo risulti superiore al Consumo Convenzione di riferimento, l'extra-costò è a carico del Titolare dell'Efficientamento.
4. In entrambi i casi, il conguaglio verrà effettuato sulla prima fatturazione trimestrale disponibile.

#### Articolo 16 (Ampliamenti ed integrazioni)

1. Ampliamenti alla rete di pubblica illuminazione sono sempre possibili, in base alle esigenze rilevate dalla Pubblica Amministrazione proprietaria o del Concedente.
2. Non sono a carico del Titolare dell'Efficientamento i sovraccosti dovuti ai consumi che si generano dai suddetti ampliamenti, che pertanto dovranno essere misurati o quantificati mediante calcolo e scorporati dal costo annuo dell'energia elettrica preso a riferimento per quantificare il risparmio che genera il canone della presente concessione.

## **CAPO IV - GESTIONE DEI SERVIZI**

### **Articolo 17 (Modalità di gestione dei servizi)**

1. Al Titolare dell'Efficientamento è affidata la fornitura degli apparecchi illuminanti, così come meglio specificato nel Capitolato speciale d'appalto.
2. Al Concedente rimane la gestione, la manutenzione ordinaria e programmata preventiva, l'esecuzione delle attività di controllo, di pronto intervento e reperibilità.
3. Il Titolare dell'Efficientamento dovrà garantire che l'illuminazione delle strade pubbliche dopo il suo intervento di efficientamento energetico è pienamente conforme alle prescrizioni di legge mallevando il Concedente da qualsiasi responsabilità riconducibile ad una non corretta progettazione illuminotecnica dell'intervento.
4. Il Concedente si impegna a garantire un periodo di accensione degli impianti di illuminazione pubblica del Comune nel rispetto dei limiti di Legge:
  - ore complessive di accensione non inferiori a 4.100 ore/anno;
  - riduzione del flusso luminoso nelle ore notturne nella percentuale massima del 50% per un periodo non superiore ad 8 ore.

### **Articolo 18 (Revisione dell'Assegnazione)**

1. La revisione delle condizioni che risultano essenziali per il mantenimento dell'equilibrio economico finanziario medesimo potrà essere richiesta, qualora nel periodo di durata della assegnazione si verifichi un mutamento delle condizioni di garanzia di cui all'Articolo 15 (Modalità di aggiornamento del corrispettivo), tale da alterare l'equilibrio economico-finanziario della Assegnazione.
2. In nessun caso potranno costituire motivo di revisione gli eventuali maggiori oneri derivanti, direttamente o indirettamente, dalla revisione del "Progetto dell'offerta" effettuata dal Titolare dell'Efficientamento.
3. L'istanza di revisione dovrà essere comunicata all'altra parte secondo quanto previsto dall'Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie).
4. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte le Parti procederanno alla redazione di un verbale di ricognizione ed all'eventuale successiva modifica contrattuale.
5. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento al "cosa" ma non al "quanto" della revisione medesima, le parti tratteranno la questione nei modi di cui agli artt. 22 e 23 escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Titolare dell'Efficientamento/revoca del Concedente a motivo del mancato accordo sulle modalità di attuazione della revisione.
6. Ove il soggetto destinatario della richiesta di revisione non accetti l'istanza dell'altra parte con riferimento all'esistenza stessa dei presupposti per la revisione medesima si procederà come segue:
  - a) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione non si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui agli artt. 22 e 23, la parte istante avrà diritto di recedere dalla/revocare la assegnazione;
  - b) ove la comunicazione negativa sull'attivazione del processo di revisione si accompagni alla disponibilità ad attivare il procedimento di cui all'Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie), le parti sono obbligate a procedere in tal senso, escludendosi espressamente la facoltà di recesso del Titolare dell'Efficientamento/revoca del Concedente in esito al procedimento amministrativo.

### **Articolo 19 (Servizi aggiuntivi)**

1. A fronte della richiesta pervenuta da parte del Concedente (o del Comune), il Titolare dell'Efficientamento curerà la predisposizione dell'eventuale progetto definitivo e/o esecutivo e l'elaborazione del relativo preventivo, utilizzando come base di calcolo i prezzi unitari, al netto di IVA, riportati nei listini di riferimento, di seguito elencati, in ordine decrescente di priorità:
  - a) Prezzi Informativi dell'Edilizia edito dalla Tipografia del genio Civile (DEI) – Prezzario di Impianti Elettrici;

- b) Listino prezzi edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti (ASSISTAL);
  - c) Prezzario regionale degli Impianti Elettrici relativo alla Regione Toscana.
2. I prezzi delle singole voci di listino che verranno applicati saranno quelli vigenti alla data di preventivazione dell'intervento da parte del Titolare dell'Efficientamento, al netto del ribasso offerto in sede di offerta.
  3. Il preventivo non terrà conto di eventuali oneri fiscali che fanno carico al Concedente (o al Comune).
  4. L'approvazione per l'esecuzione degli interventi, progettati e preventivati secondo le modalità sopra descritte, si intenderà intervenuta nel momento in cui il Titolare dell'Efficientamento avrà ricevuto copia del relativo atto formale adottato dal Concedente (o dal Comune) in merito all'approvazione dei Servizi aggiuntivi.
  5. Al ricevimento dell'atto di approvazione, che pertanto costituisce l'ordine formale del Concedente (o del Comune) per l'erogazione dei servizi, il Titolare dell'Efficientamento darà corso alle attività operative necessarie e/o alle procedure d'appalto per l'esecuzione delle stesse, nei tempi concordati di volta in volta con il Concedente (o il Comune).
  6. Per ciascuna partita di attività commissionata, il Titolare dell'Efficientamento fatturerà al Concedente (o al Comune) l'importo concordato a stati d'avanzamento lavori.

## **CAPO V - ASSICURAZIONI, GARANZIE, CAUZIONI**

### **Articolo 20 (Responsabilità del Titolare dell'Efficientamento)**

1. Il Titolare dell'Efficientamento è responsabile dei danni e pregiudizi, di qualsiasi natura, causati dalle sue attività al Concedente, ai suoi dipendenti e consulenti, ed a terzi, anche per fatto doloso o colposo del proprio personale, dei suoi collaboratori e, in generale, di chiunque egli si avvalga nell'esecuzione della assegnazione, tanto nel corso dei lavori di costruzione quanto durante la gestione delle opere.
2. La responsabilità per i sinistri e gli infortuni che dovessero accadere al personale o a cose del Titolare dell'Efficientamento sarà sempre a carico di quest'ultimo.
3. Il Concedente diviene responsabile dei materiali e delle attrezzature dopo che il Titolare dell'Efficientamento glielie ha affidate, preliminarmente ai o durante i lavori di costruzione delle opere, sia all'interno che all'esterno delle aree nelle quali si svolgono detti lavori.
4. Il Titolare dell'Efficientamento è responsabile della garanzia del risparmio energetico derivato dall'intervento di adeguamento normativo ed efficientamento energetico.

### **Articolo 21 (Fidejussioni e Polizze assicurative)**

1. Il Titolare dell'Efficientamento costituisce contestualmente alla firma del contratto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii, una cauzione definitiva dell'importo di € [●] ([●]), pari al 10% del valore del Contratto di Efficientamento, eventualmente ridotta al 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, a mezzo di fidejussione bancaria rilasciata da [●] in data [●].
2. Tale cauzione sarà svincolata nei termini di legge secondo quanto previsto dal comma 5 del citato art. 103 D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii e sarà restituita alla scadenza della assegnazione in seguito alla verifica sullo stato degli interventi da entrambe le parti.
3. Il Titolare dell'Efficientamento costituisce a partire dalla data di inizio di esercizio del servizio, una cauzione di cui all'art. 183, comma 13 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. di € [●] ([●]), pari al 10% del costo annuo operativo di esercizio, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera.
4. Il Titolare dell'Efficientamento è tenuto a integrare prontamente le cauzioni ogni qualvolta vengano, in tutto o in parte, utilizzate.

5. A partire dalla data di stipula del contratto, il Titolare dell'Efficientamento stipula una polizza assicurativa che terrà indenne il Concedente da tutti i rischi derivanti dall'intervento di efficientamento nello svolgimento del servizio per una somma assicurata pari ad € 100.000,00 (Euro centomila/00) prevedendo inoltre una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi con un massimale di importo pari ad €1.000.000,00 (Euro unmilione/00) La polizza assicurativa dovrà avere validità per tutta la durata della Convenzione. Copia del Contratto Assicurativo dovrà essere trasmessa al Concedente.

## **CAPO VI - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE**

### **Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie)**

1. Tutte le contestazioni che le Parti intendano formulare a qualsiasi titolo devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, debitamente documentata, trasmessa via PEC. Le comunicazioni del Titolare dell'Efficientamento devono essere indirizzate all'email indicata dal RUP.
2. La comunicazione di cui al comma 1 deve essere trasmessa entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui la parte ha avuto notizia del fatto che dà luogo alla contestazione. La contestazione può essere illustrata e documentata nei 60 (sessanta) giorni lavorativi successivi.
3. Ove lo reputi opportuno al fine di raggiungere un accordo bonario sulla contestazione, il RUP potrà acquisire il parere o la relazione del Direttore dei Lavori e del collaudatore.
4. La parte cui è indirizzata la contestazione comunicherà le sue determinazioni entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla scadenza del termine previsto dal precedente comma 2.

### **Articolo 23 (Foro competente)**

1. In caso di controversie le parti eleggeranno domicilio legale in Monticiano e, per ogni eventuale giudizio, si intende riconosciuto il Foro di Siena.

## **CAPO VII - ESTINZIONE DEL RAPPORTO CONTRATTUALE TRA LE PARTI**

### **Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espressa)**

1. Qualora una delle Parti si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella presente Assegnazione, l'altra Parte, esperita infruttuosamente la procedura di contestazione di cui al precedente Articolo 22 (Procedura per contestazioni ed amichevole composizione delle controversie), potrà risolvere la presente concessione, ai sensi degli artt. 1456 c.c., fatta salva la richiesta di risarcimento per ogni danno subito e subendo.
2. Qualora sia il Concedente a rendersi inadempiente, lo stesso – fatti salvi maggiori danni-, sarà in ogni caso tenuto a versare al Titolare dell'Efficientamento una somma comprensiva:
  - a) del valore residuo delle opere realizzate e degli oneri accessori, al netto degli importi già corrisposti nei canoni, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dal Titolare dell'Efficientamento;
  - b) di un importo, a titolo di risarcimento del mancato guadagno, pari al 10% del valore delle opere ancora da eseguire ovvero della parte del servizio ancora da gestire valutata sulla base del piano economico-finanziario.
3. Fermo restando quanto descritto all'Articolo 8 (Penali) del presente contratto, in tutti i casi di risoluzione per inadempimento del Titolare dell'Efficientamento quest'ultimo è obbligato a compiere tutte le attività necessarie ad evitare l'aggravamento del danno ed a riconsegnare al Concedente, su sua richiesta, gli impianti oggetto della concessione.

## **CAPO VIII - DISPOSIZIONI FINALI**

### **Articolo 25 (Riservatezza della documentazione) PRIVACY- INFORMATIVA EX ART.13 DLGS 196/2003**

1. Tutti i documenti predisposti dal Titolare dell'Efficientamento ai fini della presente bozza di convenzione sono e rimangono di proprietà dello stesso. Il Concedente s'impegna ad utilizzarli solo ed esclusivamente nei rapporti con il Titolare dell'Efficientamento o con altre amministrazioni pubbliche ed a non divulgarli, né a portarli a conoscenza di terzi, qualora non diversamente previsto dalla normativa vigente.

### **Articolo 26 (Forma del contratto – Spese e oneri accessori)**

1. Il contratto sarà sottoscritto nella forma pubblica amministrativa. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo alla concessione di cui trattasi saranno a carico della ditta concessionaria. Sono a carico del Titolare dell'Efficientamento tutte le spese, oneri, contributi ed indennità previsti per la gestione del contratto. Le spese di bollo, di registrazione ed ogni altra spesa accessoria inerente al contratto sono a carico del Titolare dell'Efficientamento.

### **Articolo 27 (Proprietà degli impianti)**

1. Alla scadenza dell'Assegnazione, ovvero alla perdita di efficacia della Assegnazione per effetto di revoca o risoluzione ai sensi del precedente Articolo 24 (Clausola Risolutiva Espressa), le nuove porzioni d'impianto realizzate dal Titolare dell'Efficientamento passeranno nella proprietà del Comune (e per esso del Concedente) nello stato di fatto e di diritto in cui si troveranno a tale data, senza necessità di alcuna formalità.

### **Articolo 28 (Proprietà intellettuale)**

1. Il Titolare dell'Efficientamento sarà responsabile dell'ottenimento della titolarità, licenze e diritti di utilizzazione di tutti i beni, servizi e sistemi brevettati o comunque oggetto di tutele industriali e se ne assumerà ogni onere garantendo il loro legittimo utilizzo e godimento, senza limiti di tempo e senza spese per il Concedente.
2. Alla scadenza, revoca o risoluzione della Assegnazione, l'uso delle tecnologie, dei brevetti e delle idee originali adottate nel corso di durata della Assegnazione, potrà essere consentito gratuitamente al Concedente, con separato accordo, nei limiti delle sue finalità di gestione, riparazione e manutenzione degli impianti e ferma restando la titolarità esclusiva dei titoli brevettati in capo al Titolare dell'Efficientamento.

### **Articolo 29 (Clausola tracciabilità dei flussi finanziari)**

1. Il Titolare dell'Efficientamento, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto. Il Titolare dell'Efficientamento si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. 136/2010, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul predetto conto corrente. Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane SPA, il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. 136/2010.
2. Il Titolare dell'Efficientamento si obbliga altresì ad inserire nei contratti sottoscritti con eventuali subappaltatori o subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Titolare dell'Efficientamento che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente.

4. Il Titolare dell'Efficientamento si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, sarà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Concedente e della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Titolare dell'Efficientamento si obbliga a trasmettere al Concedente, oltre alle informazioni di cui all'art. 118, comma 11, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

#### Articolo 30 (Cessione di credito – Cessione del contratto)

1. E' vietata qualunque cessione di credito non riconosciuta dal C.C. art. 1260 ad eccezione della cessione a garanzia del finanziamento erogato da un istituto di credito.
2. Il contratto non può essere ceduto senza autorizzazione del Concedente, a pena di nullità.

#### Articolo 31 (Essenzialità delle clausole)

1. Il Titolare dell'Efficientamento, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella presente Assegnazione ed in tutti gli altri documenti, che del Contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità.
2. In particolare dopo la sottoscrizione dell'offerta il Titolare dell'Efficientamento non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti. Il Titolare dell'Efficientamento nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'esecuzione degli interventi.

#### Articolo 32 (Discordanze negli atti contrattuali)

1. Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Appaltatore adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:
  - Contratto di Assegnazione
  - Capitolato Speciale di Appalto e relativi allegati
  - Servizi offerti presentati in sede di offerta o redatti nel corso dell'Appalto
2. In caso di contenzioso tra il Concedente ed il Titolare dell'Efficientamento circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, il Titolare dell'Efficientamento è comunque tenuto alla esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dal Titolare dell'Efficientamento, salvo il diritto di riserva.

#### Articolo 33 (Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 e 1342 del codice civile)

1. Il Titolare dell'Efficientamento dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli Artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, di tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli Articoli della presente Assegnazione. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'Art.1341 C.C. tutte le clausole sopra riportate.

#### Articolo 34 (Comunicazioni)

1. Le comunicazioni inerenti le prestazioni oggetto della presente bozza di convenzione devono essere reciprocamente trasmesse tra le Parti per iscritto e presso il domicilio eletto nel successivo Articolo 35 (Elezione di domicilio, Dati societari).

Articolo 35 (Elezione di domicilio, Dati societari)

1. I dati del Titolare dell'Efficientamento sono i seguenti:

[●]

[●]

[●]

2. Le Parti eleggono, ai fini della presente Assegnazione, il seguente domicilio:

- per il Titolare dell'Efficientamento, presso [●]
- per il Concedente, presso la propria sede legale: SIENA - Viale Toselli 9A.

Siena, [●]

Intesa S.p.A.

Il Titolare dell'Efficientamento

---

---